

# L' UTILIZZO DELLE OPERE D' ARTE IN RETE E LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D' AUTORE

*Fiammetta Malagoli*

La Sezione Specializzata in Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Roma ha emanato un' interessante sentenza a proposito dell' utilizzo in rete di opere d' arte e quindi in materia di diritto d' autore sul *web*.

L' antefatto è il seguente.

Su un sito internet, cliccando sull' apposito link "Arte", si aveva accesso ad un' ampia selezione di dipinti di cui erano autori oltre centosessanta pittori famosi, presenti con una decina di opere ciascuno. Le opere, numerosissime, potevano essere ingrandite, riprodotte, inviate come cartoline per *e-mail*, stampate; erano persino utilizzabili come gioco, attraverso immagini realizzate come *collage* dei dipinti. Per nessuna di tali opere la società proprietaria del sito aveva richiesto autorizzazione alla Siae, né pagato i diritti di riproduzione.

La Siae aveva, quindi, convenuto in giudizio tale società, la quale si era difesa sostenendo di avere riprodotto le opere pittoriche nell' ambito dell' esercizio del diritto di cronaca, essendo in corso eventi espositivi che le coinvolgevano.

Dall' attività istruttoria esperita e dai documenti prodotti emergeva che una consistente parte delle riproduzioni delle opere d' arte era stata utilizzata per creare gallerie monotematiche su un determinato artista, dalle quali l' utente poteva scaricare l' immagine, riprodurla, stamparla, trasmetterla, ecc.

Alla possibilità di riproduzione era collegabile la finalità commerciale o comunque lo scopo di lucro. Infatti, la società proprietaria del sito aveva pubblicizzato tale possibilità, mediante appositi *banners* sulle sue pagine *web* e con altre modalità, con la conseguenza che le opere dell' ingegno (dipinti) venivano utilizzati per l' esercizio di un' attività economica, ossia "come mezzo per la creazione di nuova ricchezza attraverso la produzione e lo scambio di servizi" (così si legge in sentenza).

Con richiamo alla legge sul diritto d' autore, il Tribunale di Roma ha evidenziato che, sia che l' immagine dell' opera venisse caricata nella memoria di un PC in via permanente sul suo *hard disk*, sia che venisse caricata in via transitoria nella memoria RAM o "cache" di un computer, si trattava comunque di riproduzione dell' opera. Il diritto esclusivo dell' autore di riprodurre si concretizza nella moltiplicazione di copie della sua opera e prelude alle utilizzazioni economiche della stessa, ad esempio trasmettendola a distanza o distribuendola, utilizzazioni che necessitano del consenso dell' autore stesso, in quanto titolare del diritto. Il consenso, nel caso in esame, non era stato richiesto, né agli autori, né alla Siae .

Come sopra si diceva, la società convenuta in giudizio eccepeva di avere utilizzato le riproduzioni delle opere nell' ambito dell' esercizio del diritto di cronaca, trattandosi di dipinti esposti in mostre in corso. La legge sul diritto d' autore, infatti, consente ai terzi la riproduzione dell' opera dell' ingegno e la comunicazione al pubblico a scopo informativo, in occasione di avvenimenti di attualità.

Più precisamente, il secondo comma dell' art. 65 della L. 633/1941 prevede che "La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato". Il Tribunale di Roma, in relazione alla normativa sopra citata, ha confermato che l' uso dell' opera, in mancanza di consenso dell' autore e di pagamento di un corrispettivo, è legittimo solo se non sussista uno scopo commerciale immediato e purché l' uso non interferisca con il diritto di

utilizzazione economica dell' opera del titolare del diritto d' autore. Inoltre, devono essere attuali il diritto di cronaca e lo scopo informativo.

Sotto tale ultimo aspetto, si considera mancante di attualità la conservazione in rete di materiali di cronaca relativi ad opere protette dal diritto d' autore, perché, in questo modo, si costituisce una sorta di archivio virtuale. In questo caso, infatti, non si avrebbe una circolazione temporanea dell' informazione (tipica del diritto di cronaca), ma una forma di circolazione permanente, che si configurerebbe non più come attività di cronaca, ma come attività di documentazione.

Nel caso specifico, le molteplici riproduzioni di opere in formato digitale venivano conservate sul sito della società convenuta in giudizio per un periodo prolungato, diventando consultabili anche dopo anni, essendo state conservate sulla memoria del *server*, attraverso un reindirizzamento automatico su un "sito parallelo", corrispondente alla versione di alcuni anni prima; e questo avveniva in mancanza di attualità dell' avvenimento narrato, con assoluta decontestualizzazione rispetto all' articolo informativo dell' evento-mostra.

Il Tribunale di Roma, ravvisata l' illegittimità del comportamento della società proprietaria del sito, l' ha condannata al risarcimento dei danni patrimoniale e morale d' autore.

La sentenza commentata è molto importante, proprio perché statuisce in tema di applicabilità della legge sul diritto d' autore anche al mondo virtuale, dove molto spesso il diritto degli autori viene violato. Attraverso internet e le tecnologie connesse è possibile riprodurre copie molto fedeli delle opere protette, spesso quasi identiche all' originale. E' quindi evidente la consistenza del danno patito dagli autori, quando la normativa a loro tutela non viene rispettata.

#### BOX NORMATIVO:

- L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d' autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Sentenza Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Proprietà Industriale ed Intellettuale n. 8481/2008, depositata il 22 aprile 2008